



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Cecilia Pratesi	Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio	Giudice
dott.ssa Cristiana Ciavattone	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82608/2018 promossa da:

..., n. il ----- in NIGERIA -----, con il patrocinio dell'avv.to DI GIOVANNI JACOPO;

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA –SEZIONE DI LATINA;**

RESISTENTE-CONTUMACE

con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 18/12/2018 ... ha impugnato il provvedimento emesso il 7/08/2018 e notificato il 20/11/2018 con il quale la Commissione Territoriale di Roma – sezione di Latina gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale; ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art.5, comma 6, del d.lgs. n.286/1998.

Parte resistente, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

Effettuata l'audizione di parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15/07/2019.

L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del

richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. 19.11.2007 n.251, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato il d.lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Alla luce del quadro normativo così delineato, la stessa previsione costituzionale di cui all'art.10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n.251 del 2007 ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998" (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).

Nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Commissione Territoriale di essere originario della Nigeria, nato ad Uromi, nell'Edo State, e poi trasferitosi nel 2005 a Suleja, nello stato federato di Niger, e nel 2015 a Benin City; di appartenere al gruppo etnico esan e di essere di religione cristiana; di essere orfano di entrambi i genitori e di avere due sorelle. Nel suo paese aveva frequentato la scuola per 12 anni e stava imparando il mestiere di meccanico. Circa le ragioni dell'espatrio, ha riferito che a febbraio del 2014, presso l'officina in cui lavorava, erano giunti dei ragazzi per far riparare una macchina e gli avevano chiesto dove fossero suo padre e sua sorella. Aveva poi incontrato gli stessi ragazzi durante una partita di calcio, i quali giocavano nella squadra avversaria. Al termine della partita, uno di loro, accusandolo di averlo attaccato durante il gioco, aveva cominciato a picchiarlo aiutato dai suoi amici; ne era nata una rissa durante la quale, per difendersi, aveva spaccato una bottiglia di vetro contro uno dei suoi aggressori, che era caduto a terra sanguinante. A quel punto era scappato rifugiandosi a casa di un amico. Aveva sentito dire in giro che il ragazzo da lui ferito era morto, che apparteneva ad un gruppo "cultist" e che gli altri membri del gruppo lo stavano cercando per vendicare l'amico. Durante la notte i membri del gruppo avevano appiccato il fuoco alla sua casa e avevano ucciso il padre. Lui era fuggito a Benin City ospite di un altro amico, ma quando aveva saputo che i membri del gruppo criminale lo stavano cercando anche lì, ad agosto 2015 aveva deciso di lasciare il Paese. Aveva attraversato il Niger e la Libia ed era giunto in Italia a novembre 2016. Ha riferito che se tornasse nel suo paese rischierebbe di essere ucciso dai membri del gruppo criminale.

Ascoltato dal giudice, il ricorrente ha riferito il suo percorso migratorio attraverso la Libia, dove era rimasto per circa un anno, era stato imprigionato e torturato dal trafficante con un ferro rovente sulle braccia, sulle gambe e sulla fronte e frustato con dei fili elettrici sulla schiena

perché la sua famiglia non aveva i soldi per pagare il riscatto. Ha riferito di essere stato poi venduto ad un libico, per il quale aveva lavorato per circa 6 mesi come muratore ed in un autolavaggio senza essere pagato, fino a quando non si era imbarcato per l'Italia. Circa la sua integrazione in Italia, ha documentato la sua assunzione a maggio 2019 come addetto alle pulizie presso un albergo a Morolo (FR) e le sue precarie condizioni di salute per violenze patite in Libia. Ebbene, per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D.lgs.n.251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire: atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7); da parte dei soggetti indicati dall'art. 5: Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione; per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8. Nel caso in esame non sussistono le caratteristiche poc'anzi delineate, perché non emerge alcuna correlazione tra l'espatrio e possibili persecuzioni personali legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

Nemmeno ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs. n.251/2007.

Le minacce gravi alla vita o all'incolumità di una persona possono fondare la protezione internazionale anche se provenienti da un privato, ogni qualvolta - anche per il rilevante ruolo sociale e politico del privato e per le modalità sostanzialmente minacciose del suo agire - la pubblica autorità non sia in grado di fornire adeguata tutela alla persona minacciata, ai sensi dell'art.5 d.lgs. 251/2007. In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. citato, la protezione statale consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.

Nel caso in esame, accertata la natura privatistica dell'agente persecutore, da identificarsi nell'ambito della comunità di appartenenza, è emerso che il ricorrente non ha fatto ricorso alla polizia senza darne giustificata ragione, né ha fornito elementi plausibili a supporto dell'impossibilità di ottenere protezione da parte delle Autorità statali.

Con riferimento alla situazione politico-sociale esistente nella zona di provenienza del ricorrente, le informazioni più recenti (rapporto 2017-2018 di Amnesty International; rapporto 2018 Human Rights Watch e ultimo aggiornamento EASO di novembre 2018 disponibile su https://www.ecoi.net/en/file/local/2003084/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation_IT.pdf) circoscrivono nel Nord-Est della Nigeria l'epicentro delle violenze di Boko Haram, mentre al sud del Paese (Edo State) il rischio di attacchi dei gruppi ribelli nella regione del Delta del Niger riguarda le infrastrutture petrolifere e non rappresenta un pericolo per categorie indiscriminate di persone ed il ricorrente non ha riferito di essere mai stato interessato da tali vicende. In assenza di un riscontro individualizzante, soltanto un conflitto di gravità e diffusione tale da mettere in pericolo l'esistenza della persona per il solo fatto di trovarsi in loco integra il presupposto di cui alla lett. c) dell'art. 14 del Dlgs. 251/2007 e, nel caso di specie, tale ipotesi non sussiste, né il richiedente ha mai riferito di uno specifico e concreto pericolo da lui corso connesso alla condizione del suo paese di origine.

Merita invece accoglimento la domanda subordinata volta al riconoscimento della protezione umanitaria, alla luce della condizione personale di fragilità del migrante, che nel caso

in esame emerge dalla documentazione sanitaria depositata in giudizio, oltre che dalle sue dichiarazioni e dalla natura del percorso migratorio affrontato, durante il quale ha subito torture e trattamenti degradanti.

Al riguardo, deve preliminarmente rilevarsi che alla fattispecie è applicabile *ratione temporis* la disciplina dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.286/98 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. n.113/2018, trattandosi di normativa di carattere sostanziale per la quale, in mancanza di una norma di diritto intertemporale specificamente dettata per regolare i procedimenti giurisdizionali in corso, opera il criterio di successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 11 delle preleggi, in base al quale "*la legge non dispone che per l'avvenire*" e dunque non ha effetto retroattivo sulla domanda già proposta.

L'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese d'origine; gli stessi sono ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti che lascino traccia nella personalità del richiedente, ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, legati a guerre civili, rivolgimenti violenti di regime, conflitti interni, catastrofi naturali, rischi di tortura, trattamenti degradanti o altre reiterate violazioni dei diritti umani. Inoltre, l'articolo 8, comma 3, d.lgs. n.25/2008, disponendo che l'esame della domanda di protezione internazionale debba essere condotto alla luce di informazioni precise ed aggiornate riguardanti la situazione del Paese di origine del richiedente e "*ove occorra dei Paesi in cui questi sono transitati*", impone, secondo un'interpretazione conforme non abrogatrice di suddetta norma, di tener conto dei traumi subiti dal richiedente non soltanto nel paese di origine, ma anche nei paesi ove lo stesso abbia transitato prima di arrivare in Italia, qualora abbiano determinato una condizione di vulnerabilità tale da giustificare l'eventuale protezione umanitaria.

Alla stregua del quadro così delineato, ai fini del riconoscimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari dovrà, pertanto, tenersi conto non solo della storia personale del ricorrente e della situazione del proprio paese d'origine, ma anche delle vicende vissute nel paese ove egli ha transitato.

Il richiedente ha affermato di aver transitato sul territorio libico e di essere stato catturato subendo torture e maltrattamenti e il suo racconto trova puntuale riscontro nelle informazioni diffuse da organi di stampa e organizzazioni internazionali (cfr. report di Amnesty International). Le sopraffazioni subite dal ricorrente in territorio libico sono state da lui esposte con dovizia di particolari nel corso dell'interrogatorio libero, mentre le violenze a lui inferte trovano conferma nella certificazione medica del 4.7.2019 rilasciata dall'Istituto INMP di Roma, che attesta la presenza di "numerossime cicatrici e lesioni" presenti su tutto il corpo, riconducibili a violenze intenzionali aventi i caratteri della tortura. Il ricorrente è affetto da un "disturbo da stress post-traumatico" che necessita della prosecuzione della terapia farmacologica e del percorso psicoterapeutico.

Le torture sopportate in Libia necessitano, infatti, di una totale riabilitazione.

L'art. 14 della Convenzione contro la tortura, adottata dall'assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1984 e resa esecutiva in Italia con legge n. 489 del 3 novembre 1988, prevede che gli Stati parte di tale convenzione hanno l'obbligo di garantire, nei loro ordinamenti, alla vittima di un atto di tortura il diritto al risarcimento che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile (cfr Grande Sezione della Corte di Giustizia UE, sentenza del 24 aprile 2018 nella causa C-353/16), che non sarebbe possibile nel paese di origine del ricorrente.

Può dunque concludersi che tale condizione di vulnerabilità non è allo stato compatibile con il rimpatrio.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:

- riconosce a AAAA BBBB, n. il ----- in NIGERIA -----, la protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.286/98 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. n.113/2018, e, per l'effetto, ordina al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 113/2018;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 31/07/2019

IL PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi